



COMUNE DI VAL BREMBILLA
(Provincia di Bergamo)

ORDINANZA

REGISTRO GENERALE	
Numero	Data
13	04/06/2025

OGGETTO:	PARCO GIOCHI DI VIA DONIZETTI. ORARI E DIVIETI COMPORTAMENTALI.
-----------------	--

IL SINDACO

Dato atto che il parco giochi di via Donizetti rappresenta un punto di ritrovo per innumerevoli famiglie e ragazzi che fruiscono delle aree e delle attrezzature ludiche presenti, destinate, in particolare, allo svago e al gioco dei bambini;

Ritenuto doveroso e urgente garantire a tutti i cittadini la possibilità di fruire di tale spazio pubblico, destinato alla fruizione da parte dell'intera cittadinanza ed in particolare allo svago ed ai giochi dei bambini, assicurando la massima vivibilità e sicurezza;

Ritenuto pertanto di adottare idonee misure volte a garantire una più libera e salutare fruizione del parco giochi, soprattutto da parte dei bambini, con particolare necessità per quelle parti attrezzate, disponendo determinati vincoli temporali e divieti comportamentali, anche al fine di tutelare il patrimonio pubblico e la sicurezza delle persone;

Richiamato il vigente Regolamento di Polizia Urbana;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

ORDINA CHE

- 1) in tutta l'area del parco giochi di via Donizetti, opportunamente delimitata, è espressamente vietato:
- sporcare, gettare immondizie, rifiuti, carte o altro al di fuori degli appositi cestini portarifiuti, nonché danneggiare panchine e attrezzature presenti all'interno dell'area;
 - salire con i piedi sulle panchine fare rumori, schiamazzi o grida, specialmente durante le ore destinate al riposo delle persone;
 - consumare bevande di qualsiasi grado alcolico;
 - fumare nelle aree giochi;
 - arrecare danni alle piante, salire sui rami, danneggiare le aiuole e le aree verdi, salire con i piedi sulle sedute delle panchine od utilizzare comunque impropriamente le panchine;
 - introdurre cani e animali di qualsiasi tipo;

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.

- accendere fuochi liberi, gettare a diretto contatto con il terreno fiammiferi, mozziconi o altri oggetti che possano provocare incendi;
- l'uso di strumenti musicali o apparecchi per la riproduzione del suono come pure il disturbo della pubblica quiete con canti, grida, schiamazzi o altre immissioni sonore. Il Comune può autorizzare eventuali eccezioni (attività culturali, manifestazioni, etc.);
- trattenersi all'interno del parco giochi al di fuori degli orari prescritti;
- l'accesso alle biciclette, monopattini e skateboard;

2) l'orario di accesso al Parco Giochi è il seguente:

- orario invernale (da novembre a marzo): dalle ore 8.00 alle ore 19.00;
- orario estivo (da aprile a ottobre): dalle ore 8.00 alle ore 21.00;

DISPONE CHE

1) le attrezzature per il gioco presenti nel Parco possano essere utilizzate solo dai bambini di età non superiore a quella riportata nei giochi stessi, ove specificato e comunque di età non superiore ad anni dodici;

2) il libero uso da parte dei bambini dei giochi e delle attrezzature sia posto sotto la sorveglianza e la responsabilità delle persone che li hanno in custodia, così come il loro uso improprio declina da ogni responsabilità l'Amministrazione Comunale;

3) la vigilanza relativa al rispetto e all'applicazione del presente della presente Ordinanza è affidata in via prioritaria alla polizia locale di Val Brembilla, ferma restando la competenza degli altri organi di polizia amministrativa e giudiziaria così come stabilita dalle leggi vigenti. Il Comune di Val Brembilla si riserva di emanare, ove occorra, ulteriori disposizioni applicative e di dettaglio del presente atto;

4) ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs 267/2000 e del Capo I della legge 689/1981, per ogni violazione alle norme di cui al presente Regolamento, se non punite più severamente in base ad altre norme legislative o regolamentari, fatte salve in ogni caso le disposizioni penali in materia, si applica una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00. Le violazioni sono accertate ed applicate in base alle disposizioni di cui alla Legge 689/1981 e ss.mm.ii;

5) di pubblicare il presente atto:

- all'Albo Pretorio online del Comune di Val Brembilla;
- in Amministrazione Trasparente - sezione Provvedimenti - sottosezione Provvedimenti Organi Indirizzo Politico ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D. Lgs. 33/2013, *“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*;

6) copia della presente ordinanza venga trasmessa al Comando Stazione Carabinieri di Zogno, per quanto di competenza.

AVVERTE CHE

Contro il presente atto è ammesso il ricorso al Prefetto di Bergamo entro 30 giorni dalla notifica, in alternativa, al T.A.R. della Lombardia entro 60 giorni dalla notifica (Legge n. 1034/71) o mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 (centoventi) giorni.

Il Sindaco
MARCELLO CARMINATI
Atto firmato Digitalmente